

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/86 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione. Mediante la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio ⁽²⁾, la Lituania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2020, la Lituania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga») e innalzarne la soglia di esenzione a 55 000 EUR («innalzamento della soglia») dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ⁽³⁾, che stabilisce disposizioni semplificate sull'IVA per le piccole imprese e, in particolare, sopprime l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- (3) Sulla base della misura di deroga i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi i 55 000 EUR saranno esentati da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA stabiliti indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (4) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. L'innalzamento della soglia richiesto è coerente con l'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE.
- (5) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lituania agli altri Stati membri con lettere del 10 e dell'11 agosto 2020. Con lettera del 12 agosto 2020 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

- (6) La misura di deroga è facoltativa per i soggetti passivi, i quali potranno ancora optare per il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (7) Secondo i dati forniti dalla Lituania, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) La misura di deroga non avrà un impatto negativo sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (*).
- (9) Considerato che l'innalzamento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA e quindi i costi di conformità per le piccole imprese, oltre che gli oneri amministrativi per le autorità fiscali, e considerata l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lituania a continuare ad applicare la misura di deroga.
- (10) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente a consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza dell'innalzamento della soglia. Inoltre, conformemente alla direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva e applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.
- (11) A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura per il rinnovo della misura di deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 31 dicembre 2020. Senza un'applicazione retroattiva della presente decisione, le piccole imprese subirebbero perdite economiche. È pertanto opportuno applicare la presente decisione retroattivamente, a partire dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la continuità giuridica della misura di deroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata a esentare dall'imposta sul valore aggiunto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 55 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, le 22 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

(*) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).